CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

15.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 18 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **DI GIACOMO**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*).

Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili 185

Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice (*Approvato con modificazioni*). 186

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Andriani, Bonfatti, Chiarelli Ignazio, Cocca, Donella, Feliciangeli, Gennaioli, Ippolito, Leva, Nicolato, Pazzagli, Pennavaria, Risso Ernesto, Toselli Gaetano, Tringali Casanuova, Venerosi Pesciolini Paolo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Invita il Consigliere Spinelli Francesco ad assumere le funzioni di Segretario.

SPINELLI FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili. (926)

PRESIDENTE avverte che il disegno di legge è stato presentato, con carattere d'urgenza, dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, e che su di esso riferirà il Consigliere Spinelli Francesco.

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge concerne l'assunzione di personale femminile e di pensionati presso le pubbliche amministrazioni per ovviare agli inconvenienti determinatisi a seguito dei numerosi richiami alle armi di personale di ruolo e non di ruolo.

Il disegno di legge, che riveste carattere d'urgenza, si compone di tre articoli.

Col primo di essi è sospesa l'applicazione dei provvedimenti legislativi che vietano di assumere e mantenere in servizio personale pensionato per posti non di ruolo e disciplinano l'assunzione di personale femminile agli impieghi.

Con l'articolo 2 si facultano le Amministrazioni dello Stato a sostituire il personale di ruolo richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente con l'assunzione temporanea di personale non di ruolo, il cui trattamento economico è quello sta-

bilito dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Infine, con l'articolo 3 si dispone che la data di entrata in vigore della legge e quella della sua cessazione saranno stabilite con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro delle finanze.

Poichè sono evidenti le finalità del provvedimento in esame e resta ben determinato il limite entro il quale le pubbliche Amministrazioni possono esercitare la facoltà delle citate temporanee assunzioni, propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice. (893)

PRESIDENTE avverte che il Sottosegretario di Stato per l'interno, non potendo intervenire alla riunione, ha delegato due funzionari del Ministero per gli eventuali chiarimenti che la Commissione dovesse richiedere.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, espone la situazione della professione infermieristica che in Italia è esercitata da infermieri di sesso maschile e di sesso femminile, e rileva che il disegno di legge si pronuncia sostanzialmente contro gli infermieri di sesso maschile, accentuando una tendenza iniziatasi già nel 1925, nel senso di attribuire alle donne la totalità o quasi dell'assistenza infermieristica, lasciando agli uomini solo l'assistenza nei manicomi ed in quei centri e ordini religiosi, nei quali, essendo dato ricovero soltanto a uomini, è necessario personale di sesso maschile.

PRESIDENTE osserva che, in realtà, il disegno di legge non si dichiara contrario al personale maschile, ma si propone, invece, di elevare il personale femminile, riconoscendo un compito riservato particolarmente alle donne.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, replica che il concetto fondamentale della legge è di riconoscere i diritti degli attuali infermieri, ma di eliminarli gradualmente, attribuendo la funzione infermieristica soltanto alle donne.

Ricorda che la formazione professionale delle infermiere avviene attualmente attraverso le scuole-convitto, le quali – e può attestarlo anche per esperienza personale – hanno indubbiamente corrisposto allo scopo, fornendo personale abbastanza scelto e capace. Ma per adire a queste scuole, che – per il loro carattere di convitto – impongono anche, per un paio d'anni, un certo sacrificio della libertà personale, le candidate infermiere debbono pagare una retta mensile di 250 lire; e, se si pensa che il personale infermieristico non può essere reclutato che nei ceti relativamente meno abbienti, è evidente che questo sistema non poteva non limitare il numero delle reclute, e lo ha limitato, infatti, in modo talmente grave, che praticamente si è dovuto lasciare che le cose andassero per la loro china, pur di provvedere all'assistenza del Paese.

Un altro inconveniente è dato dal fatto che una infermiera, diplomata dopo due o tre anni di convitto, vorrà esercitare la sua professione in un ospedale o in una clinica privata di un grande centro cittadino, ma si rifiuterà certamente di recarsi, o di rimanere, nei piccoli ospedali e nei piccoli centri abitati. In tal caso, l'assistenza sanitaria in questi comuni deve per forza essere affidata ad infermieri che si formano sul posto, sotto la guida del medico o del chirurgo condotto con mezzi più o meno di fortuna.

Sotto questo aspetto, il proposito – insito nella legge – di rialzare il tono della professione infermieristica è lodevolissimo e tale da essere pienamente approvato; tuttavia, qualche dubbio permane sull'efficacia pratica del provvedimento, almeno nelle attuali condizioni degli istituti di assistenza ospedaliera in Italia: bisognerà, dunque, preoccuparsi di alcune lacune della legge e cercare di eliminarle, se non altro, nella pratica.

Nei sanatori, ad esempio, non si può fare a meno dell'assistenza maschile, dato il carattere dell'infermità dei ricoverati; si dovrebbe, quindi, contemplare una eccezione per tali sanatori. Se le donne faranno anch'esse una buona esperienza in questo campo, tanto di guadagnato, ma sarebbe assai opportuno poter continuare nell'attuale sistema e non precludere la via alla formazione di nuovi infermieri sanatoriali.

Un altro punto lo induce a rivolgere una speciale raccomandazione. La legge fa una menzione particolare della Croce Rossa e le dà atto della sua facoltà di creare infermiere e infermiere volontarie; ma poi si dice che tali infermiere non possono svolgere attività privata. La ragione di questo divieto non è chiara.

Se, in guerra, si affida l'assistenza dei nostri ufficiali e dei nostri soldati a queste infermiere, non si intende perchè non possa essere affidata loro l'assistenza dei privati. Ammettere questa possibilità sarebbe un atto di giustizia, perchè, una volta riconosciute un'attitudine e una capacità, queste debbono potere esplicarsi in tutti i campi.

Un problema non meno grave e importante è quello dei diritti quesiti. L'articolo 16 prevede la modifica delle qualifiche risultanti da diplomi o attestati già rilasciati. Ora non si può modificare, in questo campo, senza le opportune garanzie, perchè diversamente si potrebbe giungere a una vera e propria declassificazione, assai preoccupante per gli interessi di molti individui, i quali esercitano un'attività in base a un titolo già conseguito. La gravità di questa eventualità appare tanto maggiore, quando si pensi alla grande deficienza numerica del personale infermieristico; quando si pensi, cioè, che in Italia vi sono – secondo cifre approssimative – da tre a quattromila infermieri in meno del necessario. D'altra parte, bisogna preoccuparsi anche della continuità dell'assistenza dei privati, assistenza che oggi, assai più che in passato, si svolge attraverso questi infermieri.

Circa la creazione delle puericultrici, che conseguono la licenza di esercizio professionale e la relativa qualifica dopo un anno di frequenza di una scuola apposita e sono abilitate all'assistenza del bambino sano, non ha nulla da obiettare: affidare la cura dei bambini a personale che potrà farlo secondo norme igieniche e pratiche di assistenza, sarà un vantaggio. L'esperienza dirà, poi, quanto questa istituzione sia destinata al successo pratico e quanto corrisponda anche ai concetti economici del nostro Paese.

VITALE osserva che tali compiti spetterebbero alle madri.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, conviene nell'osservazione del camerata Vitale; ritiene, tuttavia, che l'istituzione della puericultrice, anche se generalizzata, non potrebbe avere come conseguenza di distrarre le madri italiane dai loro doveri familiari.

Quanto al limite di età per partecipare ai concorsi, stabilito in quaranta anni, esso appare scelto con accorgimento.

MORELLI EUGENIO chiede quali titoli di studio diano diritto ad accedere a questa attività.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, risponde che attualmente non sono previsti titoli particolari; la questione, però, potrà essere precisata nelle norme regolamentari.

Concludendo, formula una raccomandazione: che alle infermiere sia impartita una educazione prevalentemente pratica e non un insegnamento esclusivamente teorico e quasi scientifico. Occorrerà, cioè, non creare delle dottoresse, ma elevare veramente il livello professionale delle infermiere.

MAGNINI vorrebbe che le disposizioni della legge fossero estese anche agli uomini, perchè non è possibile escludere gli uomini dalle professioni infermieristiche: ci sono, anzi, delle esigenze tecnico-professionali infermieristiche, che non possono essere esercitate se non dagli uomini. Si può ammettere una limitazione, ma non una esclusione; in caso diverso, nelle corsie degli ospedali e nelle case di salute il posto degli infermieri potrebbe esser preso da non infermieri, per tutte quelle pratiche di assistenza medica che non possono essere affidate alle donne, non solo per ragioni di convenienza, ma anche per motivi igienici.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, conferma questo rilievo, che è tanto più importante quando si tratti di assistenza nel campo delle malattie veneree.

MAGNINI ritiene che almeno una percentuale del 10 o 15 per cento di personale maschile dovrebbe essere adibito alle mansioni infermieristiche.

MORELLI EUGENIO condivide l'opinione espressa dal Relatore, che cioè la legge debba essere considerata come un lodevolissimo tentativo di migliorare il livello e le condizioni della professione infermieristica. Il tentativo doveva essere fatto ed è necessario che riesca. L'infermiera ha una missione altissima, ed è indispensabile che a contatto con l'ammalato siano persone di livello intellettuale e sociale superiore alla media, così da evitare gli inconvenienti che il contatto tra uomo e donna può, in vari casi, determinare, quando il reclutamento avvenga in un livello sociale inferiore.

PRESIDENTE nota che questo è appunto lo spirito della legge.

MORELLI EUGENIO. Se, dunque, la legge è da lodare perchè cerca non solo di elevare il livello tecnico, ma anche la figura morale delle infermiere, facendo subentrare quella severità e quella abitudine alla distanza che elimina ogni inconveniente, è tuttavia da temere che, nella sua applicazione pratica, essa possa non conseguire tutti gli effetti desiderati.

Purtroppo, dopo i tentativi fatti per disciplinare la professione infermieristica, si è sempre dovuto chiudere un occhio e ricorrere a degli adattamenti: così, a volta a volta, si son dovuti rifiutare e ammettere le cosiddette « patentine ». Ciò dipende dal fatto che – come ha accennato il camerata Fioretti – in Italia mancano molte migliaia di infermieri. Egli stesso, che del problema si occupa da molti anni, ha una dolorosa esperienza in materia, tanto che, per assicurare all'istituto Carlo Forlanini un numero sufficiente di infermiere, ha dovuto reclutarne una metà fra le suore. Non è sicuro che con questa legge si riuscirà a risolvere sia il problema numerico, che quello tecnico del personale infermieristico. La ragione è che, se si vuole elevare il livello delle infermiere, occorre pagarle. Fino a che all'infermiera si daranno 300 lire al mese, non si potrà contare su un largo reclutamento di elementi scelti e preparati, così come il problema del livello intellettuale e sociale delle maestre e quello professionale delle ostetriche non fu risolto se non quando a queste due categorie furono assicurati emolumenti adeguati.

Bisogna, dunque, aumentare gli stipendi delle infermiere, e allora le scuole saranno frequentate e il livello delle capacità aumenterà.

Purtroppo, le Opere Pie non sono in condizione di corrispondere stipendi più elevati e, quindi, non hanno grandi possibilità di scelta nell'impiego del personale. Tale è, precisamente, il caso delle « patentine ». Queste speciali infermiere sono pagate troppo poco e non è da sorprendersi se, dal punto di vista morale, qualche volta lascino a desiderare.

Il problema non potrà essere veramente risolto se non quando vi sarà l'assicurazione obbligatoria contro tutte le malattie, quando l'assistenza sanitaria sarà passata dai Comuni allo Stato. Di qui ad allora si svolgerà il tentativo che ha ispirato questa legge: un nobile tentativo, che è bene si attui in tutta la sua estensione.

Per quel che si riferisce alla necessità di un personale maschile non solo per i manicomi, ma anche per le sale operatorie, conviene nelle osservazioni del Relatore, perchè per certe mansioni occorre un personale forte e robusto. D'altra parte, è bene anche lasciare al medico una possibilità di scelta: per ciò una percentuale di uomini (dal 5 al 10 per cento, a esempio) sarà molto utile.

Circa il problema delle Crocerossine, non condivide integralmente il pensiero del Relatore. Questo corpo di infermiere è costituito specialmente per la guerra; esse non hanno, quindi, la cultura generale e specifica che si richiede per le infermiere ordinarie. Ammette che esse possano diventare infermiere professioniste senza i due anni di studio previsto per le altre; ma, come per i medici è richiesto un esame di Stato che li abiliti all'esercizio professionale, così anche per le Crocerossine l'esame deve essere richiesto.

Ripete che approva l'intento del disegno di legge e che, anche se esso non potrà mutare sostanzialmente la situazione attuale, è utile che l'esperimento sia compiuto.

PAGNONE si associa alle considerazioni dei precedenti oratori sulla necessità che l'esercizio della professione infermieristica sia consentito anche a una percentuale di personale maschile.

REBUCCI afferma che anche per il personale – maschile e femminile – adibito alla assistenza sanitaria presso gli stabilimenti termali italiani e che svolge mansioni di una certa delicatezza e responsabilità, sarebbe opportuno richiedere un titolo di idoneità professionale.

PRESIDENTE osserva che tanto il Relatore, quanto gli altri Camerati, pur segnalando qualche lacuna del disegno di legge, hanno riconosciuto che esso rappresenta un passo avanti nella disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie.

Pone in discussione gli articoli.

CAPO I.

DELLE PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE INFERMIERISTICHE E DI IGIENE SOCIALE.

ART. 1.

La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(*È approvato*).

ART. 2.

È fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o

far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'educazione nazionale, scuole o corsi che comunque abbiano per oggetto l'insegnamento di materie inerenti direttamente o indirettamente all'assistenza infermieristica o a quella medico-sociale, anche se volti alla preparazione di personale destinato esclusivamente ai servizi interni dell'Ente.

MORELLI EUGENIO chiede se fra gli Enti pubblici, di cui parla l'articolo, sono compresi anche gli Enti parastatali.

VITALE osserva che non può esservi dubbio alcuno, poichè anche gli Enti parastatali sono enti di diritto pubblico.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, è d'avviso che l'articolo 2 debba essere soppresso.

Non si rende conto, infatti, delle ragioni che consigliano questo divieto agli Enti pubblici e privati, di istituire anche dei corsi di perfezionamento del proprio personale infermieristico. Lo Stato ha il diritto di negare il riconoscimento di questi corsi e, quindi, di negare ogni effetto legale ai diplomi eventualmente rilasciati al termine di essi, ma non si comprende perchè, ad esempio, un ospedale non possa impartire al suo stesso personale una istruzione che ne assicuri il perfezionamento.

Il divieto appare tanto più ingiustificato, in quanto lo stesso articolo 2 prevede una eccezione a favore delle Amministrazioni dello Stato e delle Università. Ora è risaputo che ciascuna clinica ha istituito una propria scuola, che naturalmente forma non infermieri generici, capaci di prestare tutta l'assistenza, ma infermieri specializzati: e questo è un sistema sbagliato.

Se la legge dicesse che non è riconosciuto il titolo di infermiere a chi ha frequentato le scuole e i corsi, che l'articolo 2 non vorrebbe consentire, la disposizione dell'articolo potrebbe essere accolta; non così, nella attuale forma.

PRESIDENTE fa osservare che lo scopo della disposizione è di evitare abusi e di disciplinare meglio la professione infermieristica.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, rileva che l'articolo non si riferisce a eventuali abusi, ma contiene un divieto assoluto di scuole o corsi. Si domanda che male c'è se, ad esempio, l'Ospedale maggiore di Milano istituisce un corso interno per infermieri, allo scopo di perfezionare il proprio personale. Evidentemente, in un tale corso si insegnerà a curar meglio gli ammalati; e anche se gli infermieri che vi partecipano non potranno conseguire un diploma di Stato, rimarrà il fatto che, comunque, avranno ampliato il corredo delle loro cognizioni professionali, a tutto vantaggio della salute degli infermi.

L'articolo, dunque, potrebbe essere soppresso – e la sua abolizione non toglierebbe nulla allo spirito e alla importanza della legge –; in ogni caso, dovrebbe essere modificato.

STEINER si associa pienamente alle osservazioni del camerata Fioretti e nota che la portata dell'articolo 2 si desume facilmente da quella parte della relazione ministeriale al disegno di legge, in cui è detto testualmente: « Altra necessità che si manifesta con carattere di inderogabile urgenza è quella di impedire tutte quelle iniziative volte alla preparazione di personale di assistenza infermieristica o medico-sociale, attraverso la frequenza di corsi sfuggenti al crisma dell'autorità sanitaria, essendosi constatato che in questi ultimi tempi si è andata affermando, su larga scala, la tendenza, da parte di vari Enti, di istituire speciali corsi per la preparazione del personale stesso, indipendentemente da ogni legale autorizzazione ».

Si augura che queste disposizioni non impediscano utili iniziative, specialmente nel campo delle specializzazioni.

PRESIDENTE rimane del parere che l'articolo 2 abbia essenzialmente lo scopo di disciplinare la materia. Mentre prima si potevano istituire scuole e corsi per infermieri indipendentemente da ogni legale autorizzazione, per l'avvenire sarà necessaria una preventiva autorizzazione del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'educazione nazionale.

In proposito, una relazione ministeriale che illustra più ampiamente il disegno di legge e di cui i concetti sono riassunti nella relazione stampata, dice:

« Per quanto, a norma delle vigenti disposizioni legislative, il compito della preparazione di tale personale sia esclusivamente demandato alle scuole previste dagli articoli 135, 136 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè ai corsi di cui all'articolo 2 del Regio decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, sta di fatto che in questi ultimi tempi si è andata affermando, su vasta scala, la tendenza, da parte di vari enti, di istituire speciali corsi per la preparazione del personale stesso, indipendentemente da ogni legale autorizzazione.

« Ad eliminare tale inconveniente è diretto l'articolo 2 del presente schema di legge, col quale si fa divieto a tutti gli Enti

pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno, scuole o corsi che comunque abbiano per oggetto l'insegnamento di materie inerenti direttamente o indirettamente all'assistenza infermieristica o a quella medico-sociale, anche se volti alla preparazione di personale destinato esclusivamente ai servizi interni dell'Ente.

« Si è ritenuto opportuno eccettuare dalla disposizione in esame le Amministrazioni dello Stato, avendo riguardo alle peculiari esigenze delle Forze Armate, le quali, per i loro fini istituzionali, tengono corsi di preparazione per il personale infermieristico da adibire ai servizi sanitari militari. Analoga eccezione si è ritenuto di stabilire per le Università, avuto riguardo alle loro peculiari esigenze ».

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, fa rilevare che la relazione conferma precisamente quanto egli ha osservato; e cioè che l'articolo 2 si propone di escludere, appunto, anche i corsi interni di perfezionamento.

MORELLI EUGENIO trova opportuno che siano eliminate tutte le scuole e scuolette, che rilasciano diplomi o certificati; ma, di accordo col Relatore, ritiene che non si possa e non si debba impedire a primari di ospedale o a direttori di cliniche di creare speciali corsi per istruire meglio il personale delle corsie, anzi bisogna favorirli.

PRESIDENTE ripete che questo non è impedito dalla legge, la quale dice soltanto che tali corsi non possono avere valore di scuola riconosciuta.

MORELLI EUGENIO afferma che questa è soltanto un'interpretazione, perchè l'articolo 2 contiene un esplicito divieto di istituire o far funzionare, senza preventiva autorizzazione, scuole o corsi che comunque abbiano per oggetto l'insegnamento di materie inerenti alla assistenza infermieristica o a quella medico-sociale, « anche se volti alla preparazione di personale destinato esclusivamente ai servizi interni dell'Ente ».

SCARDOVI crede che le preoccupazioni espresse dai camerati Fioretti e Morelli non abbiano ragione d'essere, perchè lo Stato non intende impedire la creazione di queste scuole, ma semplicemente di autorizzarle. D'altra parte, siccome non sarebbe agevole istituire dei corsi di perfezionamento del personale subordinatamente alla concessione di una siffatta autorizzazione, sarebbe bene togliere dall'articolo 2 le parole « o corsi ». In tal modo la disposizione rimarrebbe in vigore soltanto per le vere e proprie scuole.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, insiste nella tesi già svolta, e cioè che la tendenza dell'articolo 2 è proprio quella, specificata dalla relazione ministeriale, di evitare, non di disciplinare, questi corsi. È giustissimo che il Ministero dell'interno si riservi il diritto di controllare la professione infermieristica limitando, per garanzia del pubblico, la facoltà di rilasciare diplomi soltanto a scuole debitamente autorizzate ed in seguito ad esami; ma disporre che gli Enti pubblici e privati non possano perfezionare il proprio personale senza un'autorizzazione speciale, vuol dire proprio che si intende impedire l'istituzione di questi corsi.

Ripete, perciò, che l'articolo va soppresso oppure emendato.

PRESIDENTE fa notare che, a norma dell'articolo 50 del Regolamento della Camera, i Consiglieri nazionali possono proporre emendamenti ed articoli aggiuntivi, purchè li presentino per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione del disegno di legge. Questa disposizione, adottata per l'Assemblea plenaria, vale anche per i lavori delle Commissioni, perchè esiste in proposito una speciale circolare della Presidenza. Pertanto, ogni proposta di modificazione o soppressione dell'articolo 2 può essere accolta soltanto sotto forma di raccomandazione.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, osserva che questa non è la consuetudine seguita nei lavori della Commissione. Comunque, rimane alla Commissione la facoltà di approvare o meno gli articoli dei disegni di legge; e di questa facoltà essa si è avvalsa in precedente occasione.

PRESIDENTE conferma che, anche per chiarimento dato dai funzionari delegati dal Ministero, lo scopo dell'articolo 2 non è quello di proibire le scuole e i corsi, bensì quello di evitare che scuole e corsi non autorizzati rilascino certificati o diplomi ai quali lo Stato non potrebbe riconoscere effetto legale.

MORELLI EUGENIO, in conseguenza di questo chiarimento, crede che si potrebbero togliere dal testo dell'articolo 2 le parole « o corsi ». In tal modo non sarà vietato il perfezionamento professionale degli infermieri attraverso corsi interni che non rilascino diplomi e che quindi possano essere istituiti e fatti funzionare senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno. Sarà inoltre bene

che nel regolamento alla legge, previsto dall'articolo 20, si chiarisca la vera intenzione del legislatore.

PRESIDENTE è d'opinione che la Commissione debba limitarsi ad esprimere un voto perchè in sede di regolamento sia chiarito che il divieto riguarda scuole o corsi di carattere ufficiale, destinati a rilasciare diplomi autorizzanti all'esercizio della professione infermieristica, ma che non riguarda i corsi di perfezionamento.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, insiste nella sua proposta di abolizione pura e semplice di questo articolo, con la riserva di sentire in merito il parere del Sottosegretario di Stato per l'interno. L'articolo 2, così come è formulato, non ha ragione di esistere, poichè contiene una esplicita proibizione della istituzione di qualsiasi scuola o corso. L'articolo, del resto, come ha già detto, non ha alcuna importanza nella economia della legge.

MAGNINI afferma la necessità che, oltre alle Amministrazioni dello Stato e alle Università, anche altri Enti, specialmente le Provincie e gli ospedali, possano istituire scuole autorizzate a rilasciare diplomi o attestati, perchè in caso diverso non si potrà mai avere il personale infermieristico che occorre. Le scuole – di cui oggi è prevista la istituzione – funzioneranno, infatti, soltanto in centri molto distanti e non potrebbero richiamare un numero rilevante di allievi.

Propone, pertanto, di adottare una formula generica, di togliere l'eccezione prevista per le Amministrazioni dello Stato e per le Università, e di dire soltanto: « È fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati di istituire.... », ecc.

VITALE ritiene che l'interpretazione del regolamento data dal Presidente sia troppo rigida.

PRESIDENTE osserva che, data l'assenza del Sottosegretario di Stato per l'interno, egli non ritiene opportuno porre in votazione alcun emendamento senza sentire in precedenza il parere di quest'ultimo: per ciò, dovrebbe rinviare la riunione. Crede che la Commissione possa votare l'articolo 2 ed eventualmente gli altri articoli nel testo ministeriale, tenendo conto a verbale delle osservazioni e delle proposte fatte; ma la Commissione può, naturalmente, decidere di procedere senz'altro alla votazione della proposta del camerata Fioretti per la soppressione dell'articolo 2.

Chiede, pertanto, se vi sono altri emendamenti all'articolo, ricordando il chiarimento già dato e cioè che, nelle intenzioni del Ministero, la disposizione mira a impedire che le scuole e i corsi di cui si tratta abbiano carattere ufficiale e rilascino diplomi.

VITALE propone che sia posto in votazione l'emendamento soppressivo del Relatore.

MORELLI EUGENIO ritiene che si potrebbero togliere le parole: « o corsi », oppure adottare una di queste due formule: « scuole o corsi che abbiano il diritto di rilasciare diplomi o certificati », o: « scuole o corsi che comunque rilascino diplomi o certificati ».

(*La riunione è sospesa alle 11.20 e ripresa alle 11.40*).

MORELLI EUGENIO, tenendo conto dei chiarimenti che sono stati dati sulle finalità dell'articolo 2, propone che esso venga formulato nel modo seguente:

« È fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi relativi all'assistenza infermieristica o a quella medico-sociale ».

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, accetta questa dizione e propone che in tale forma l'articolo sia sottoposto al parere e alla eventuale accettazione del Sottosegretario di Stato per l'interno.

PRESIDENTE, con questa intesa, sospende la votazione dell'articolo 2 così emendato.

ART. 3.

Il Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, potrà autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale, ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente sanitaria visitatrice.

MORELLI EUGENIO fa rilevare che questo articolo giustifica l'emendamento apportato dalla Commissione all'articolo 2, in quanto prevede un'autorizzazione del Ministero per i corsi di specializzazione, per i quali è richiesto un diploma.

REBUCCI non intende perchè l'ammissione ai corsi di specializzazione non sia estesa anche alle infermiere volontarie della

Croce Rossa, le quali hanno il titolo di infermiere ed una preparazione adeguata e potrebbero desiderare di svolgere un'attività professionale.

Formula una precisa raccomandazione perchè questa estensione sia concessa.

MORELLI EUGENIO, pur esprimendo una viva ammirazione per le infermiere della Croce Rossa, nota che per l'assistenza infermieristica occorre un corredo di cognizioni, che in generale questo personale – adattissimo per le esigenze di guerra – non ha: ad esempio, nel campo pediatrico e in quello ostetrico.

Quel che si può ammettere è che alle assistenti della Croce Rossa si concedano tutte le facilitazioni perchè possano conseguire il diploma attraverso un esame di cultura generale; ma se esse dovessero essere considerate senz'altro infermiere professionali senza questo esame di Stato, si correrebbe il rischio di assistere a una grande affluenza verso i corsi della Croce Rossa con evidente evasione alle disposizioni di legge.

Fa presente, d'altra parte, che già la legge del 1937 dà facoltà alle infermiere volontarie di sostenere gli esami per accedere alle scuole.

(*L'articolo 3 è approvato*).

ART. 4.

Il Ministro dell'educazione nazionale, di intesa col Ministro dell'interno, potrà istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o di avviamento professionale a tipo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla professione di infermiera.

(*È approvato*).

ART. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento della C. R. I. la quale potrà continuare a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio personale infermieristico.

Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole detti corsi conseguiranno la qualifica di infermiere o infermiera volontaria della C. R. I.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, osserva che a rigore questo articolo sarebbe superfluo, perchè la legge riguarda la professione infermieristica e non si riferisce alla Croce Rossa. È evidente che il legislatore si è preoccupato di precisare che la Croce Rossa continua ad avere la facoltà di preparare il proprio personale infermieristico.

PRESIDENTE conferma che tale, appunto, è la finalità dell'articolo.

(*L'articolo 5 è approvato*).

ART. 6.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del Regio decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.

(*È approvato*).

ART. 7.

Gli Enti indicati nell'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie, che dispongono di servizi e mezzi adeguati, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, ad istituire scuole convitto professionali per il rilascio del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia.

Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nel comma precedente, a istituire le scuole stesse. Dette scuole possono essere erette in ente morale con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'educazione nazionale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, teme che la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità, che è poi un parere puramente formale, possa produrre notevoli ritardi nello svolgimento delle pratiche per l'istituzione delle scuole previste dall'articolo.

PRESIDENTE osserva che la disposizione si collega alle norme della legislazione esistente in materia.

(*L'articolo 7 è approvato*).

ART. 8.

Nelle scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso biennale teorico pratico con relativo tirocinio.

Presso le predette scuole convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento

per l'abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia.

Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, possono essere ammesse al secondo corso delle scuole convitto predette.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice della infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia.

Il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia e per la direzione dell'assistenza infantile nelle istituzioni indicate nel comma precedente.

MORELLI EUGENIO raccomanda che, in sede di regolamento, sia precisato che il possesso del diploma di Stato e del certificato di abilitazione, nei due casi previsti dall'articolo, sia titolo di preferenza « assoluta », riproducendo la dizione usata nel Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, numero 2330; e ciò anche per garantire l'obiettività dei criteri di nomina.

(*L'articolo è approvato con questa raccomandazione*).

ART. 10.

Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato.

(*È approvato*).

ART. 11.

La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'articolo 7 della presente legge.

(*È approvato*).

CAPO II.

DELL'ARTE AUSILIARIA DI PUERICULTRICE

ART. 12.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, può essere autorizzata l'istituzione di scuole a corso annuale per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, trova l'articolo troppo generico e ritiene opportuno che sia indicato a quali enti può essere concessa l'autorizzazione.

MORELLI EUGENIO crede anch'egli opportuna tale precisazione, sebbene non possa non trattarsi di enti specializzati, come asili d'infanzia, brefotrofi e simili.

PRESIDENTE chiarisce che tali enti non possono non essere quelli, di cui all'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie. Ora – da quanto risulta – sono già in funzione due scuole del genere, a Trento e a Bergamo, e si tratta, appunto, di brefotrofi; ma è possibile che esse possano sorgere, in seguito, anche presso asili nido. Comunque, si può rivolgere raccomandazione al Governo perchè nel regolamento esecutivo della legge la questione sia precisata.

(*L'articolo è approvato con questa raccomandazione*).

ART. 13.

La licenza di puericultrice abilita all'assistenza del bambino sano.

MORELLI EUGENIO crede che, invece di « abilita », sarebbe più opportuno dire « attesta la capacità ». Non formula un emendamento, ma si augura che in sede regolamentare l'interpretazione sia quella da lui accennata.

(*L'articolo 13 è approvato*).

ART. 14.

La qualifica di puericultrice spetta esclusivamente a coloro che abbiano la licenza rilasciata a norma dell'articolo 12 della presente legge.

(*È approvato*).

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI I E II.

ART. 15.

Le scuole indicate nella presente legge sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

Il Ministro dell'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva il progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento delle scuole, il regolamento per la loro organizzazione e per il personale e determina i programmi di insegnamento e di esame.

PRESIDENTE comunica che il Governo propone i seguenti emendamenti a questo articolo:

« *Al comma 1°, le parole:* nella presente legge; *sono sostituite dalle altre:* nei Capi I e II ».

Al comma 2°, dopo le parole: funzionamento delle scuole, *sono soppresse le altre:* il regolamento per la loro organizzazione e per il personale, *e sono aggiunte le seguenti:* subordinatamente al piano finanziario di cui al successivo comma, e ne »

Aggiungere poi il seguente 3° comma:

« Il regolamento per l'organizzazione e il personale di dette scuole, per le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma nonchè il piano finanziario sono approvati dal Ministro dell'interno, di concerto con quelli delle finanze e dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità ».

(*L'articolo è approvato con questi emendamenti*).

ART. 16.

All'infuori dei casi previsti dalla presente legge, è fatto divieto a qualunque Ente pubblico o privato di rilasciare diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico-sociale.

Gli Enti stessi provvederanno a modificare in conseguenza le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati già rilasciati.

Il Ministro dell'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, ha facoltà di modificare, con proprio decreto, tutte le qualifiche usate da Enti pubblici o privati, che ritenga in contrasto con la disposizione di cui al primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE comunica i seguenti emendamenti proposti dal Governo:

« *Al comma 1°, le parole:* dalla presente legge *sono sostituite dalle altre:* dai Capi I e II ».

« *Al comma 3°, le parole:* con proprio decreto *sono soppresse.*

CHIARELLI GIUSEPPE osserva che questo articolo contempla quanto la Commissione ha chiesto con l'emendamento all'articolo 2, che quindi potrebbe apparire superfluo.

PRESIDENTE avverte che dello stesso parere sono i rappresentanti del Ministero.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, nota che si tratta di due cose diverse.

L'articolo 2 parlava di scuole o corsi interni; l'articolo 16 allude ad Enti i quali in passato erano stati autorizzati a rilasciare diplomi o attestati con attribuzione di qualifiche. Da questo punto di vista, la disposizione del secondo comma appare assai grave, perchè – con la modifica delle qualifiche risultanti dai diplomi o attestati già rilasciati – si ledono diritti acquisiti da persone, che esercitano un'attività in base a un titolo specifico. In linea generale, potrebbe ammettere il principio che lo Stato, di tempo in tempo, sottoponga a un particolare esame queste persone, per accertarne la cultura e l'abilità professionale; ma non crede si possa accettare una norma così recisa, che non offra garanzie di tutela delle situazioni già esistenti.

PAGNONE si associa a queste osservazioni e insiste, a sua volta, perchè i diritti quesiti siano tutelati.

PRESIDENTE, in base ai chiarimenti fornitigli, informa che nella formulazione dell'articolo si è tenuta presente la situazione di due scuole, quelle di Firenze e di Trento, che provvedono a preparare vigilatrici per l'infanzia e puericultrici.

Queste scuole non erano riconosciute e, quindi, sostanzialmente non si lede alcun loro particolare diritto. D'altra parte, l'articolo 20 prevede l'emanazione di uno speciale regolamento che conterrà le norme per l'esecuzione della legge, « comprendenti le condizioni e modalità con le quali in via transitoria possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in

possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia ».

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, replica che, se a tali scuole si fosse voluto fare riferimento, sarebbe stata più opportuna una indicazione precisa. Ma l'articolo ha una portata ben diversa. Gli Enti, che hanno rilasciato diplomi o attestati, non hanno la facoltà, ma debbono modificare le qualifiche da essi risultanti: è, dunque, tutta la professione infermieristica che qui viene colpita.

MORELLI EUGENIO crede che si potrebbe eventualmente parlare di equiparazione dei titoli equipollenti.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, fa notare che la legge non ha soltanto un valore immediato, ma guarda anche all'avvenire. Bisogna preoccuparsi delle situazioni preesistenti.

LABADESSA osserva che si tratta di una posizione giuridica. Non si può cambiare il titolo a chi già lo possiede; se ne può cambiare, invece, l'efficacia.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, confermando le osservazioni già fatte, propone che dal testo dell'articolo 16 sia eliminato il secondo comma e che esso risulti composto soltanto del primo e del terzo, con gli emendamenti introdotti dal Governo. L'articolo, cioè, sarebbe così formulato:

«All'infuori dei casi previsti dai Capi I e II, è fatto divieto a qualunque Ente pubblico o privato di rilasciare diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico-sociale.

Il Ministro dell'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, ha facoltà di modificare tutte le qualifiche usate da Enti pubblici o privati, che ritenga in contrasto con la disposizione di cui al primo comma del presente articolo ».

MARESCA DI SERRACAPRIOLA si associa alla proposta di soppressione del secondo comma.

CHIARELLI GIUSEPPE, riferendosi alla osservazione già fatta, propone che – nel caso sia accettato l'articolo 2 nel testo formulato dalla Commissione – si demandi al Governo la cura di coordinare con esso il nuovo articolo 16.

PRESIDENTE sospende la votazione dell'articolo nella nuova formulazione, per sentire anche su di esso il parere del Sottosegretario di Stato per l'interno.

ART. 17.

Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le vigilatrici dell'infanzia e le puericultrici nell'esercizio delle loro funzioni devono indossare speciale divisa conforme ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'educazione nazionale.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3 della presente legge porteranno sulla divisa speciali distintivi conformi ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE avverte che il Governo propone un emendamento, perchè dopo la parola « indossare » si aggiunga « una ».

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, crede eccessiva l'imposizione rigorosa dell'uso della divisa, specialmente per le puericultrici.

PRESIDENTE nota che quest'obbligo è previsto nell'esercizio delle funzioni.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, fa presente che la disposizione ha il suo peso, specialmente se è collegata con l'ammenda di lire duemila, prevista dall'articolo 18 per i contravventori alle disposizioni della legge.

MORELLI EUGENIO, mentre conviene che l'uso della divisa, nell'esercizio della funzione professionale, conferisce maggiore dignità alle infermiere ed è giusto che sia richiesto, trova anch'egli eccessiva la prescrizione per le puericultrici, che nelle famiglie eserciteranno funzioni simili a quelle delle governanti. Propone, quindi, di rivolgere una raccomandazione al Governo, perchè in sede di regolamento, sia chiarito che l'uso della divisa da parte delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici, delle vigilatrici dell'infanzia e delle puericultrici è d'obbligo nell'esercizio delle loro funzioni solo « presso le comunità », mentre è facoltativo nell'ambito famigliare.

(*L'articolo 18 è approvato con questa raccomandazione*).

PRESIDENTE avverte che, su proposta del Governo, i successivi articoli subiranno i seguenti spostamenti.

Gli articoli 18, 19 e 20 sono trasferiti alla fine del disegno di legge sotto un Capo V col titolo « Disposizioni finali », e assumono il numero 21, 22 e 23.

Gli articoli 21, 22 e 23 del Capo IV diventano articoli 18, 19 e 20.

Porrà, dunque, in votazione gli articoli nel nuovo ordine:

CAPO IV.

DELLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI PRESSO GLI ENTI PUBBLICI

ART. 18 (già 21).

I posti di assistente sanitaria visitatrice previsti negli organici degli Enti pubblici devono essere conferiti per pubblico concorso.

Per essere ammesse al concorso le aspiranti devono essere in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito ai sensi dell'articolo 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Le norme per il pubblico concorso sono stabilite nei regolamenti dei singoli Enti.

(*È approvato*).

ART. 19 (già 22).

Il bando di concorso deve essere pubblicato, sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, sul *Foglio annunzi legali* della provincia e contemporaneamente notificato al Ministero dell'interno e al Sindacato nazionale infermiere diplomate.

(*È approvato*).

ART. 20 (già 23).

Il limite massimo di età per l'ammissione a detti concorsi è stabilito in anni quaranta, salvi gli speciali benefici previsti dalle vigenti norme legislative.

Nessun limite di età è prescritto per le assistenti sanitarie visitatrici che siano titolari di posti di ruolo presso Enti pubblici.

Per i concorsi indetti entro il 31 dicembre 1942-XXI il limite massimo di età è stabilito in anni quarantacinque.

Al comma 1° di questo articolo, il Governo propone di sostituire alle parole « a detti concorsi » le parole « al concorso ».

(*L'articolo è approvato con questo emendamento*).

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 (già 18).

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda sino a lire 2000.

(*È approvato*).

ART. 22 (già 19).

Sono abrogati l'articolo 2 del Regio decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, ed ogni disposizione contraria alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 23 (già 20).

Con speciale regolamento, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti le condizioni e modalità con le quali, in via transitoria, possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia.

Anche a questo articolo il Governo propone un emendamento, e cioè che alle parole « con quello » siano sostituite le altre « con quelli delle finanze e ».

(*L'articolo è approvato con questo emendamento*).

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per l'interno, tenendo conto dei rilievi e delle proposte della Commissione sugli articoli 2 e 16, ha fatto conoscere di aver formulato un nuovo testo dell'articolo 2, che accoglie l'emendamento del camerata Morelli e lo integra con l'ultimo comma dell'articolo 16, il quale rimane soppresso. Il nuovo articolo 2 è, dunque, il seguente:

« È fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o

far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico-sociale.

« Il Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, ha facoltà di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da Enti pubblici o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma ».

Lo pone in votazione.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge, riservandosi di procedere al coordinamento degli articoli. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 13,10.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili. (926)

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non sarà diversamente disposto è sospesa l'applicazione, nei riguardi delle pubbliche amministrazioni:

a) del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio personale pensionato per posti non di ruolo, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837;

b) del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77 e del Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la determinazione degli impieghi particolarmente adatti per le donne.

ART. 2.

Fermo il disposto della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, dalla stessa data di cui al precedente articolo 1, e fino a quando non sarà diversamente disposto, le Amministrazioni dello Stato hanno facoltà di sostituire il dipendente personale di ruolo richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle forze armate dello Stato, mediante l'assunzione temporanea di personale non di ruolo con le modalità e il trattamento economico stabilito dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108 e successive modificazioni.

Il personale medesimo può essere assunto in aggiunta a quello non di ruolo che le singole Amministrazioni sono autorizzate a reclutare in virtù di speciali disposizioni e deve essere senz'altro eliminato dal servizio quando siano cessate le cause che ne hanno determinato l'assunzione.

Nulla è innovato al disposto dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019.

Per le modalità di assunzione e il trattamento economico dei personali contemplati dall'articolo 10 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, si applicano, agli effetti delle sostituzioni consentite dal primo comma del presente articolo, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, intendendosi anche per detti personali limitato il mantenimento in servizio al periodo di permanenza alle armi del personale di ruolo sostituito.

ART. 3.

La data di entrata in vigore della presente legge e quella di cessazione della sua efficacia saranno stabilite con decreto del Duce del Fascismo Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice. (893)

CAPO I.

DELLE PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE INFERMIERISTICHE E D'IGIENE SOCIALE

ART. 1.

La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa fre-

quenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

ART. 2.

È fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico-sociale.

Il Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, ha facoltà di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da Enti pubblici o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma.

ART. 3.

Il Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale potrà autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale, ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente sanitaria visitatrice.

ART. 4.

Il Ministro dell'educazione nazionale, di intesa col Ministro dell'interno, potrà istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o di avviamento professionale a tipo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla professione di infermiera.

ART. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento della C. R. I. la quale potrà continuare a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio personale infermieristico.

Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole detti corsi conseguiranno la qualifica di infermiere o infermiera volontaria della C. R. I.

ART. 6.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del Regio decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.

ART. 7.

Gli Enti indicati nell'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie, che dispongono di servizi e mezzi adeguati, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, ad istituire scuole convitto professionali per il rilascio del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia.

Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nel comma precedente, a istituire le scuole stesse. Dette scuole possono essere erette in ente morale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

ART. 8.

Nelle scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso biennale teorico pratico con relativo tirocinio.

Presso le predette scuole convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia.

Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, possono essere ammesse al secondo corso delle scuole convitto predette.

ART. 9.

Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice della infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia.

Il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia e per la direzione dell'assistenza infantile nelle istituzioni indicate nel comma precedente.

ART. 10.

Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato.

ART. 11.

La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'articolo 7 della presente legge.

CAPO II.

DELL'ARTE AUSILIARIA DI PUERICULTRICE

ART. 12.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, può essere autorizzata l'istituzione di scuole a corso annuale per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice.

ART. 13.

La licenza di puericultrice abilita all'assistenza del bambino sano.

ART. 14.

La qualifica di puericultrice spetta esclusivamente a coloro che abbiano la licenza rilasciata a norma dell'articolo 12 della presente legge.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI I E II

ART. 15.

Le scuole indicate nei Capi I e II sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

Il Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva il progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento delle scuole, subordinatamente al piano finanziario di cui al successivo comma, e ne determina i programmi di insegnamento e di esame.

Il regolamento per l'organizzazione e il personale di dette scuole, per le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma nonchè il piano finanziario sono approvati dal Ministro dell'interno, di concerto con quelli delle finanze e dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità.

ART. 16.

Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le vigilatrici dell'infanzia e le puericultrici, nell'esercizio delle loro funzioni, devono indossare una speciale divisa conforme ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3 della presente legge porteranno sulla divisa speciali distintivi conformi ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale.

CAPO IV.

DELLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI PRESSO GLI ENTI PUBBLICI

ART. 17.

I posti di assistente sanitaria visitatrice previsti negli organici degli Enti pubblici devono essere conferiti per pubblico concorso.

Per essere ammesse al concorso le aspiranti devono essere in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito ai sensi dell'articolo 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Le norme per il pubblico concorso sono stabilite nei regolamenti dei singoli Enti.

ART. 18.

Il bando di concorso deve essere pubblicato, sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, sul *Foglio annunzi legali* della provincia e contemporaneamente notificato al Ministero dell'interno e al Sindacato nazionale infermiere diplomate.

ART. 19.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni quaranta, salvi gli speciali benefici previsti dalle vigenti norme legislative.

Nessun limite di età è prescritto per le assistenti sanitarie visitatrici che siano titolari di posti di ruolo presso Enti pubblici.

Per i concorsi indetti entro il 31 dicembre 1942-XXI il limite massimo di età è stabilito in anni quarantacinque.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda sino a lire 2000.

ART. 21.

Sono abrogati l'articolo 2 del Regio decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, ed ogni disposizione contraria alla presente legge.

ART. 22.

Con speciale regolamento, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quelli delle finanze e dell'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti le condizioni e modalità con le quali in via transitoria possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI